

## **La Svizzera e la Finlandia parafano la riveduta Convenzione di doppia imposizione**

**Berna, 23.07.2009 - La Svizzera e la Finlandia hanno concluso le trattative sull'estensione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e hanno parafato una riveduta Convenzione di doppia imposizione (CDI). La CDI è stata negoziata secondo i parametri decisi dal Consiglio federale.**

Il 13 marzo 2009 il Governo aveva deciso che la Svizzera avrebbe riveduto la collaborazione internazionale nelle questioni fiscali e ripreso gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Tale modifica rende possibile lo scambio di informazioni in materia fiscale nel singolo caso su domanda concreta e motivata.

In seguito alla decisione del mese di marzo del 2009 del Consiglio federale, la Finlandia è il dodicesimo Stato, dopo Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Gran Bretagna e Austria, con il quale la Svizzera ha parafato una CDI con la clausola di assistenza amministrativa ampliata. La parafatura è la prima tappa verso una nuova o riveduta CDI. Per non figurare più sulla cosiddetta "lista grigia", stilata dal Segretariato dell'OCSE per gli Stati del G-20, in un secondo tempo dovranno essere firmate dodici Convenzioni contententi gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa. Secondo l'OCSE solo allora uno Stato applicherà anche materialmente lo standard convenuto a livello internazionale. La firma segue di regola da tre a cinque mesi la parafatura.

Il testo parafato è ancora confidenziale e prossimamente i Cantoni e le associazioni economiche interessate potranno prendere posizione al riguardo. Successivamente il Consiglio federale deciderà in merito all'autorizzazione a firmare, dopodiché la Convenzione sarà pubblicata.

### **Dalla parafatura all'entrata in vigore**

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Una CDI può tuttavia entrare in vigore solo dopo l'approvazione delle Camere federali. Il testo deve inoltre essere approvato anche dallo Stato contraente.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.